

# Notiziario

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

GennaioAprile 2022 n. 1



Medaglie d'oro e neo-iscritti (pagina VII)



Acquistata la sede del Centro Cultura (pagina VI)

## SOMMARIO

### II

*I regolamenti in tema di formazione*

### V

*Avvocati stabiliti: spetta all'Ordine evitare che operino in Italia soggetti poco qualificati*  
*Nominato il nuovo Presidente dell'Unione dei Fori Liguri*

### VI

*Cerimonia di donazione al TAR Liguria della biblioteca dello Studio Legale Acquarone*  
*L'Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie*  
*(art. 16 bis, legge n. 120/2020)*

*Il C.O.A. ha acquistato la sede del Centro Cultura Formazione ed Attività Forensi*

### VII

*Cinquanta e sessant'anni di professione e neo-iscritti*

### VIII

*Attività del centro cultura negli ultimi sei mesi del 2021*

## Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio - Aprile 2022 • *Quadrimestrale* • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • **Stampa e Diffusione:** De Ferrari Editore / Janua srls • **Direttore responsabile:** Fabrizio Deferrari • **Redazione e Amministrazione:** c/o Tribunale di Genova • Sped. in A.P. 70% filiale di Genova • **Comitato di Redazione:** Luigi Cocchi e Alessandro Barca, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Riccardo Maoli, Angelo Ramoino

## I regolamenti in tema di formazione



### 1. Premessa: formazione e relativi Regolamenti.

La formazione, attraverso svariati Regolamenti, investe tutta la “vita professionale” dell’Avvocato: dal momento dell’iscrizione al registro dei praticanti sino al momento della cancellazione dall’albo.

Tutto muove dalla Legge 247/2012, c.d. Legge professionale.

Già l’incipit della Legge professionale è significativo; per brevità, riporto i passaggi più significativi:

- Art. 1, co. 1 “la presente legge disciplina la professione di avvocato”;
- All’art. 1, co. 2, lett. b, troviamo che la Legge “regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione”;
- All’art. 1, co. 3, leggiamo che “all’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con Decreto del Ministro della Giustizia (...) previo parere del CNF”;
- Ed infine l’art. 35, co. 1, lett. b), recita che “Il CNF adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali”.

All’obbligo formativo sono tenuti, a diverso titolo: il praticante con la Scuola Forense obbligatoria, il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo e l’Avvocato con la Formazione Permanente Continua (c.d. FPC), l’Avvocato qualora intenda acquisire il titolo di specialista.

La violazione dell’obbligo formativo non è priva di conseguenze: il suo mancato rispetto porta, in ultima istanza, a sanzioni di natura disciplinare contemplate così come contemplato dal Codice deontologico e alla perdita del titolo di “specialista”, come diremo di seguito.

### 2. Il praticante e la Scuola Forense obbligatoria.

Come noto il praticante (non abilitato al patrocinio sostitutivo) non è tenuto all’obbligo formativo basato sulla acquisizione dei c.d. crediti; per lui l’obbligo formativo si sostanzia nella frequenza della Scuola Forense che, nel corso del tempo è passata dall’essere facoltativa all’essere obbligatoria per potere ottenere il certificato di compiuta pratica.

Con il Regolamento C.N.F. 20 giugno 2014, n. 3 recante: “Modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi”, il supremo organo di governo dell’avvocatura, disciplina le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell’Ordine circondariale.

Detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all’autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale, al fine di garantire l’omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l’accesso e della qualità dell’offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all’uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell’art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del regolamento in questione (artt. 2 e 3).

L’articolo 43 della Legge professionale (Legge n. 247/2012), ai commi 1 e 2, prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non

inferiore a diciotto mesi (salvo i casi di pratica minima obbligatoria ridotta ad un semestre, per cui l’obbligo sarà semestrale, atteso l’obbligo semestrale di iscrizione al Registro dei praticanti), di corsi di formazione di indirizzo professionale (meglio noti come Scuola forense) tenuti da Ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione (noti come Scuola forense) di cui al comma 1 (del medesimo articolo 43) da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Con il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, infine è stato introdotto il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della L. 247/2012”. Tale regolamento avrebbe dovuto applicarsi dal 31 marzo 2018, ma i DM 133/2018 e 133/2020 ne hanno posticipato l’entrata in vigore di 4 anni per cui è stato applicato ai praticanti che si sono iscritti al Registro praticanti a fare data dall’1 aprile 2022.

Tale Regolamento è anche noto col nome di “scuola forense obbligatoria”, obbligatorietà che può essere evitata dal combinato disposto degli articoli 3, 8 e 10 del medesimo Regolamento (oltre che dall’articolo 43 della Legge professionale).

L’obiettivo è il superamento dell’esame vertente su tre prove scritte in sostituzione delle quali è previsto che: a) ad ogni semestre di pratica corrisponda un semestre di Scuola forense di almeno 50 ore o poco più (160 nel tre semestri); b) al termine di ogni semestre un test a risposta multipla e chi non supera il test a fine semestre deve ripetere il semestre di pratica; al terzo semestre è prevista una prova finale con il rilascio del certificato di compiuto tirocinio che darà accesso all’esame di abilitazione vero e proprio le cui modalità, allo stato, sono sconosciute.

Nello specifico il Regolamento in parola prevede (combinato disposto degli artt. 3, 8 e 10 del D.M. n. 17/2018 e art. 43 Legge professionale) che il praticante debba, nel corso del periodo del proprio tirocinio, seguire corsi di formazione (Scuola forense) a contenuto sia teorico che pratico, articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

Il corso della Scuola (art. 5) ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi: nulla esclude che avvengano in maniera continua.

L'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e finali.

Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1 e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori (art. 2). La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.

Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie.

Il mancato superamento della verifica (semestrale e) finale (terzo semestre) impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Sul punto sono intervenute svariate Delibere dell'Ordine degli Avvocati di Genova al fine di preparare ed organizzare i corsi della Scuola Forense "De Andrè"<sup>(1)</sup>, reperibili sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

### 3. Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo e la Formazione Permanente Continua (FPC).

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo è tenuto all'obbligo formativo (c.d. crediti) al pari dell'Avvocato.

L'art. 1 del Regolamento C.N.F. 16 luglio 2014, n. 6, intitolato "Regolamento per la formazione continua" recita: "il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio" e l'art. 6, co. 1, "L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita".

### 4. L'avvocato e la formazione continua.

L'obbligo formativo per l'Avvocato è previsto dall'1° gennaio 2008, come introdotto dal Regolamento C.N.F. approvato il 13 luglio 2007.

A seguito dell'entrata in vigore della legge professionale, che all'articolo 11, intitolato "Formazione continua", prevede che

"L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia", il CNF ha emanato un nuovo Regolamento in tema di formazione continua ossia il **Regolamento 16 luglio 2014, n. 6**, secondo cui (art. 12) integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale. Il numero di crediti formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

In proposito si ricorda che il D.M. 25 febbraio 2016, n. 47, intitolato "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense", prevede che (art. 2) il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifichi, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato, tra l'altro (lett. e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.

### 5. L'Avvocato e la c.d. specializzazione.

Il D.M. 1° ottobre 2020, n. 163 (pubblicato sulla GU 12-12-2020) entrato in vigore il 10 febbraio 2021, intitolato *Regolamento concernente modifiche al D.M. 12 agosto 2015, n. 144* (siccome parzialmente annullato in sede giurisdizionale amministrativa, Consiglio di Stato 28-11-2017, n. 5575), recante *disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31-12-2012, n. 247*, specifica che per ottenere il titolo di specialista, l'avvocato:

- dovrà seguire ed utilmente concludere (art. 7) **corsi di formazione** i cui programmi saranno elaborati da una Commissione permanente da costituirsi (si veda *infra*) presso il Ministero della Giustizia, composta da 2 magistrati, 2 avvocati e 2 professori (nominati rispettivamente da Ministero Giustizia, C.N.F. e Ministero della Ricerca). Tale Commissione che dovrà elaborare le "le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia", rimanendo

comunque il Ministro della Giustizia sovrano nella verifica del programma proposto nel singolo caso, autorizzandone o non autorizzandone l'avvio;

- in alternativa il titolo di specialista si potrà conseguire attraverso la comprovata esperienza.

Il regolamento riconosce, in tutto, 39 diverse specialità (tra macro aree e sotto indirizzi, si veda di seguito).

Non si potranno avere più di 2 specializzazioni nelle macro aree e non più di 3 per i sotto indirizzi;

Il Regolamento disegna 13 settori di specializzazione (macro aree): civile, penale, amministrativo, lavoro, tributario, internazionale, UE, trasporti e navigazione, concorrenza, protezione dei dati, famiglia, diritti umani, sport.

A civile afferiscono 11 sotto indirizzi (2); a penale afferiscono 7 sotto indirizzi (3); ad amministrativo afferiscono 8 sotto indirizzi (4).

### 5.1. Specializzazione conseguita mediante corsi di formazione.

La formazione è segnata dalla costante frequenza su arco temporale almeno biennale, in un contesto numericamente limitato, in presenza, e dal superamento di verifiche stringenti a conclusione del primo anno per potere accedere l' successivo anno di corso e alla sua definitiva conclusione per l'utile conseguimento del titolo, mediante prova d'esame scritta e orale, avanti a commissioni esterne.

Il mantenimento del titolo è condizionato dal proseguimento di importante obbligo formativo su base annuale, mediante il conseguimento di crediti formativi specialistici, con rilevante impegno orario dedito alla cura e all'aggiornamento della stessa formazione, che costituisce pertanto un percorso ininterrotto (peraltro nessuna differenza esiste tra avvocato specialista (elenco albo specialisti) e non).

Occorre precisare che il 21 aprile scorso (anno 2022), alla presenza della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, della Presidente del CNF Maria Masi, del capo di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca Giuseppe Recinto, hanno avuto inizio i lavori della Commissione istituita per elaborare i programmi dei corsi di formazione specialistica per gli avvocati. L'idea di un titolo di specializzazione degli avvocati è una scelta legislativa che risale a ben 10 anni fa e che richiede un'attuazione non solo attraverso le norme (sono già pronti anche i Decreti Ministeriali) ma anche mettendo in campo le attività per renderla possibile. Il lavoro della Commissione sarà quello di strutturare dei percorsi di specializzazione, tenendo presente, però, che non si parte da zero ma che l'avvocatura, tramite le proprie associazioni, ha già avuto modo di avviare, negli anni passati, delle sperimentazioni per il conseguimento del titolo di specialista. Come in altre professioni, la specializzazione dell'avvocato è diventata una necessità per rispondere alla sempre maggiore complessità della realtà che abbiamo davanti, ricorda la Ministra, e una spinta verso la specializzazione forense viene anche dall'Unione Europea, tuttavia, puntare alla specializzazione, non deve mai far perdere di vista la necessità della completa padronanza delle competenze generali del diritto; si tratta semmai di approfondire ed addentrarsi, a partire da solide basi, verso settori della realtà sempre più diversificati e dotati di precise regole e specificità. La Commissione vede la sinergia del Consiglio nazionale forense, del Ministero dell'Università e del Ministero della Giustizia, nell'ottica di mantenere un passo unitario verso il cambiamento da parte di tutti i protagonisti del mondo della giustizia. Tra i commissari figurano avvocati designati dal CNF (Brienza e Corona), professori designati dal Ministero dell'Università (Crisuolo e Pellissero) e magistrati designati dal Ministero Giustizia (Nazicone e Recchione).

### 5.2. Specializzazione conseguita per comprovata esperienza.

In alternativa l'Avvocato può ottenere la specializzazione anche attraverso la c.d. comprovata esperienza (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in esame), esperienza fatta evidente dagli affari trattati nella materia (senza tenere conto di quelli ripetitivi e tenendo invece conto di quelli di maggiore pregnanza), su arco temporale corrispondente all'ultimo anno, nonché di ogni altro titolo che militi nella medesima direzione.

La verifica di tale condizioni è affidata ad una commissione costituita presso il CNF composta da insigni individuati dal Ministero della Giustizia, con numero prevalente di Avvocati (art. 6,4). Il peculiare accertamento della comprovata esperienza contemplata dal Regolamento in parola, è affidato ad un "colloquio/discussione dei titoli presentati" avanti alla Commissione di cui sopra. L'Avvocato che domanderà tale riconoscimento dovrà risultare iscritto all'Albo circondariale ed avere esercitato ininterrottamente l'attività professionale per un tempo di almeno 8 anni dei quali, gli ultimi 5 in modo assiduo, prevalente e continuativo in uno dei settori di specializzazione enucleato dal Regolamento.

In generale l'ottenimento del titolo di specialista è inibito a coloro cui è stata comminata, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale ed a coloro che nei 2 anni precedenti hanno subito la revoca del titolo di specialista anteriormente conseguito.

### 5.3. La revoca del titolo di avvocato "specialista".

Il Regolamento in parola prevede la possibilità che il titolo di specialista possa essere revocato.

La revoca è regolata dall'art. 12 e vi provvede il CNF nei seguenti casi: a) irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero degli obblighi di formazione specialistica a norma degli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, per la valida conservazione nel tempo del titolo, che si traduce b1) nella frequenza di scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione pari ad un numero di crediti formativi non inferiore a 75 nel triennio e, comunque, a 25 per ciascun anno: qui non esistono le deroghe per età, anzianità di iscrizione, funzioni ricoperte, prefigurate per la formazione continua dell'Avvocato e che si traduce b2) nell'aver esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività del settore od indirizzo titolato, in maniera comprovata.

Il C.N.F di propria iniziativa o su segnalazione del COA di competenza o di terzi, può dare corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista, nei casi di "grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione" emersa in concreto. La revoca del titolo comporta la cancellazione dall'elenco dell'Albo di iscrizione, senz che questo impedisca di conseguirlo nuovamente.

### 6. Formazione e obbligo deontologico.

Come noto, i Regolamenti in tema di formazione vanno letti anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice deontologico (GU serie generale n. 241 del 16-10-2014, entrato in vigore il 16-12-2014) in punto di adempimento dell'obbligo formativo. La formazione oltre che obbligatoria è anche un dovere deontologico, con particolare riferimento ai settori di specializzazione.

Anzitutto occorre ricordare il contenuto dell'articolo 15 *Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua*. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. Ai sensi dell'articolo 70,6, sempre del Codice deontologico, *Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*. (...*Omissis*...), l'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi.

Di particolare interesse sul punto (mancato assolvimento in toto dell'obbligo formativo nel triennio), 2 sentenze del CNF: quella del 28/11/2018, n. 150, che nega la possibilità di "autoformarsi" e conferma la sanzione applicata dell'avvertimento e quella del 5/11/2021, n. 197, che nega la possibilità di "autoformarsi" e applica la più mite misura della censura, ritenendo che la sospensione, nel caso di specie, sia eccessiva.

**Avvocato Alessandro Barca**

**Note.**

(1) Delibere: 7 giugno 2018, 20 settembre 2018, 19 febbraio 2020, 20 maggio 2020, 29 luglio 2020.

(2) Diritto successorio; diritti reali, condominio e locazioni; diritto dei contratti; responsabilità civile, professionale e diritto delle assicurazioni; diritto agrario; diritto commerciale e societario; diritto industriale della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; diritto dell'esecuzione forzata; diritto bancario e dei mercati finanziari; diritto dei consumatori.

(3) Diritto penale della persona; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia; diritto penale dell'economia e dell'impresa; diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; diritto dell'esecuzione penale; diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

(4) Diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali; diritto dell'ambiente e dell'energia; diritto sanitario; diritto dell'istruzione; diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

## Avvocati stabiliti: spetta all'Ordine evitare che operino in Italia soggetti poco qualificati

Il Cnf ricorda il potere del Coa territoriale nel provvedere o meno alla dispensa della prova attitudinale per l'iscrizione dell'abogado all'albo degli avvocati in Italia.

In tema di avvocati stabiliti, spetta al Consiglio dell'ordine territoriale tutelare la funzione giudiziaria in Italia, al fine di evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano. È quanto deciso dal Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 27/2021) pronunciandosi sul ricorso di un abogado avverso la decisione del Coa di Firenze con cui veniva rifiutata l'iscrizione all'albo ordinario previa dispensa della prova attitudinale.

## Nominato il nuovo Presidente dell'Unione dei Fori Liguri



L'Avv. Vittoria Fiori è il nuovo Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Liguria a seguito della votazione, resa all'unanimità, nella seduta consiliare del 6 aprile 2022. L'Avv. Vittoria Fiori svolge l'attività professionale dall'anno 1999 presso lo Studio di Albenga -fondato dal padre Giovanni- unitamente alla sorella Carlotta. Iscritta all'albo dei

Patrocinanti presso la Corte di Cassazione nel 2012, la neoeletta Presidente vanta una lunga esperienza nelle istituzioni forensi avendo ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona dall'anno 2004 al 2016, di membro del Consiglio distrettuale di disciplina degli Avvocati della Liguria dall'anno 2016 al 2019, per essere quindi eletta nell'anno 2020 Presidente dello stesso COA di Savona. Nella sua prima dichiarazione l'Avv. Fiori, nel ringraziare i Colleghi per il prestigioso incarico ricevuto, ha richiamato il senso di appartenenza ed unità che sempre deve contraddistinguere l'Avvocatura ancor più in un momento come l'attuale contrassegnato da gravi difficoltà istituzionali, professionali ed economiche. Al nuovo Presidente non possono mancare i più calorosi auguri di buon lavoro da parte di tutti gli Avvocati del Distretto. Molti

sono i temi che l'Unione degli Ordini dovrà affrontare sia per dare uno specifico contributo istituzionale alla vita dell'Avvocatura sia per rendere omogeneo lo svolgimento della Professione all'interno del Distretto. Il valore della tradizione dovrà coniugarsi con la sensibilità verso le novità sociali e normative che la realtà impone ed imporrà ancor più in questo incerto tempo presente. Un compito non facile, dunque, contrassegnato da vie spesso tortuose e difficilmente accessibili. Ma non un percorso solitario. Le diverse articolazioni dell'Avvocatura, se adeguatamente sollecitate, sono pronte e disponibili ad un dialogo franco ed approfondito. In questo senso, l'Unione degli Ordini potrà contribuire a rafforzare il tessuto sociale che nella valorizzazione dei corpi intermedi trova il proprio fondamento.



L'avvocato Vittoria Fiori

**Avvocato Fabio Cardone**

## *Cerimonia di donazione al TAR Liguria della biblioteca dello Studio Legale Acquarone*



Il 15 dicembre 2021, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria si è tenuta la cerimonia di donazione della biblioteca dello Studio Legale Acquarone al TAR Liguria voluta fortemente da tutti i familiari del Professore.

L'evento è stato l'occasione per ricordare il Professore Lorenzo Acquarone maestro del diritto, eccezionale avvocato e persona dotata di grande umanità. L'incontro è iniziato con i saluti del Presidente del TAR Liguria Giuseppe Caruso che ha voluto ringraziare la famiglia del Professore, ed in particolare la Signora Elsa ed i figli Roberta e Giovanni. Il ricordo è proseguito con gli interventi delle Professoressa Lara Trucco e Piera Vipiana che ne hanno ricordato la straordinaria carriera scientifica ed il preziosissimo apporto all'ateneo genovese, nonché le numerosissime onorificenze culturali ricevute. Sono seguiti i commuoventi interventi di alcuni dei suoi allievi tra cui Giovanni Gerbi e Giovanni Bormioli, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati Luigi Cocchi e dell'Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri, che hanno ricordato la brillante intelligenza del Professore, le sue doti umane, la dedizione e l'affezione nell'esercizio della professione richiamando alla memoria aneddoti professionali e di vita. E' stato altresì rammentato il suo appassionato impegno in ambito politico, ove, grazie al suo contributo umano e professionale, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente della Camera dei Deputati e



proprio alla sua abnegazione e alla sua lungimiranza, si devono epocali interventi legislativi tra cui quello inerente la legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990), di cui è stato promotore e fervido sostenitore. La cerimonia è stata l'occasione per annunciare la programmazione, da parte dell'Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri e dell'Università agli Studi di Genova, di un seminario dedicato alla figura del Professor Lorenzo Acquarone ed in particolare alla Legge 241 del 1990. La commemorazione si è conclusa con la consegna formale da parte della famiglia del Professore, per il tramite del figlio Giovanni, dei due volumi più antichi rinvenuti nella biblioteca dello Studio.

**Avvocato Lorenzo Barabino**

## *L'Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 16 bis, legge n. 120/2020)*

L'art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l'art. 14 della legge n. 53/1990 inserendo gli avvocati "che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza" tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352).

Si tratta di un'innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando

la funzione sociale dell'avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall'avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili).

Come detto, l'unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all'ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto.

### **Il C.O.A. ha acquistato la sede del Centro Cultura Formazione ed Attività Forensi**

In data 21 Dicembre 2021, l'Assemblea Straordinaria degli Iscritti, dopo una lunga discussione volta ad analizzare ogni aspetto della questione, da deliberato - con il solo voto contrario di uno dei presenti e due astenuti - l'acquisto della sede del Centro Cultura Formazione ed Attività Forensi del Consiglio dell'Ordine di Genova. Il prezzo di acquisto è stato determinato in complessivi Euro 2.150.000,00. Il 27 maggio 2022, presso la sede del Banco Popolare di Sondrio in Genova il Presidente Luigi Cocchi ha sottoscritto il contratto di acquisto dei locali di via XII Ottobre n. 3. Con questo atto notarile si è finalmente concretizzato un progetto iniziato nel 2010 dell'allora Presidente Stefano Savi e proseguito da Alessandro Vaccaro. Il presidente Luigi Cocchi ha dato forma ad un'iniziativa unica in Italia. Il Centro Cultura rappresenta una sede istituzionale diretta a garantire la trasmissione dei valori etici e culturali dell'Avvocatura Genovese e a consentire a tutti i Colleghi la possibilità di usufruire di luoghi di incontro, di lavoro, di formazione e di confronto anche al di fuori del proprio studio.

## Cinquanta e sessant'anni di professione e neo-iscritti

Il giorno 15 dicembre 2021, nel rispetto delle normative di sicurezza, è stata svolta la cerimonia di consegna delle medaglie ai Colleghi che hanno raggiunto gli importanti obiettivi professionali di cinquanta e sessant'anni nell'Avvocatura e ai Colleghi neo-tesserati.

È stata assegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto il cinquantennio di professione, ai Colleghi:

*Domenico Casella, Carlo Franchini, Giorgio Schiano di Pepe.*

Per i sessant'anni di professione sono stati premiati i colleghi:

*Michele Ciuffreda, Rodolfo Corrado, Enrico Maria Delle Piane, Roberto Frank, Mimma Guelfi, Michele Lagomarsino, Gianfranco Paneri, Giorgio Pasetti, Giuseppe Pericu, Gian Franco Viale.*

È stato infine dato il benvenuto ai Colleghi neo-iscritti:

*Flavia Abbondanza, Chiara Alinovi, Cinzia Ameri, Giorgia Angilletta, Gianluca Azzola, Federico Banchemo, Francesca Bandini, Gianluca Barabino, Martina Bastiamutti, Federica Battilana, Edoardo Berni, Filippo Bet, Gianluca Betti, Camilla Biolé, Roberta Borch, Fiorella Borla, Silvia Bossi, Federica Bottaro, Greta Calamari, Simone Calisi, Costanza Caprile, Manuela Celi, Vittorio Cerruti, Ettore Ceruti, Cristiano Chiappe, Vladimir Kusmic, Alessandra Laudadio, Federico Lertora, Eugenio Maesani, Emanuele Magrelli, Davide Mazzola, Cristina Melito, Marco Meloni, Michele Merlano, Federica Minetti, Alberto Montale, Chiara Narizzano, Maria Chiara Noceti, Claudia Oliana, Luca Oliveri, Andree Omobini, Debora Palombo, Alice Parodi Canciani, Lucia Parodi, Silvia Petrini, Elena Pizzorusso, Beatrice Poggi, Marco Pontiggia, Francesca Porcello, Francesca Puccio Raimondo, Mara Raffetto, Erica Ramò, Jacopo Raposio, Matteo Turci, Greta Vecoli, Antonio Vigliotti, Serena Zappia.*



## Attività del centro cultura negli ultimi sei mesi del 2021



Subito dopo la pausa estiva il Centro Cultura ha ripreso la sua attività, organizzando, nel mese di settembre, una mostra di fotografia dedicata a Giuliana Traverso, genovese di nascita ma cittadina del mondo, una delle figure più rappresentative nel panorama della fotografia contemporanea, che ci ha lasciati nel mese di aprile di questo anno, all'età di 90 anni. Il corso di fotografia da lei creato, "Donna fotografa" ha formato negli anni moltissime donne fotografe professioniste oltre che fotografe amatoriali. Noi la abbiamo voluta ricordare con la mostra, curata da Orietta Bay, altra nota fotografa e sua assistente personale, oltre che stimata critica fotografica, intitolata "INCONTRI - Il ritratto". Ventotto fotografie, a partire da quelle ormai "storiche", datate anni sessanta, di cui la più rappresentativa è forse quella di Ornella Vanoni, per arrivare poi a quelle del progetto "Il gesto discreto", del 1998, dove già dal titolo si può intuire l'importanza da lei data al comportamento e alla azione durante la relazione fotografica.

In occasione poi della Giornata internazionale delle bambine e delle adolescenti, che cade l'11 di ottobre, con il patrocinio, tra gli altri, del Comitato interassociativo della Carta dei diritti della bambina, oltre che del Comune e della Regione, è stata allestita la mostra collettiva dedicata appunto alle bambine, cui hanno preso parte numerosi artisti. L'inaugurazione ha visto tra i suoi ospiti anche l'assessore alle Pari Opportunità del Comune, Giorgio Viale, e la dott.ssa Adele De Leo, presidente del Comitato sopra menzionato, che, insieme alla collega avv. Alessandra Volpe, in veste di componente della Commissione Pari Opportunità del nostro Ordine, ha tenuto una breve relazione sul tema oggetto della mostra, vale a dire, in particolare, sui diritti, ancor oggi, in molti Stati, spesso violati, delle bambine.

Altra collettiva di arti varie, inaugurata, poiché il 31 ottobre cadeva di domenica, il giorno 3 novembre, è stata quella dal titolo Halloween, dedicata a questa ricorrenza che, erroneamente, si pensa sia di importazione statunitense ma che invece affonda le sue radici nella cristianità occidentale, in paesi estremamente cattolici quale è l'Irlanda. All'Hallow Eve, che tradotto significa "la vigilia di Ognisanti" e che a noi tutti evoca immagini di zucche trasformate in lanterne si fonda su una leggenda irlandese, quella di Jack O' Lantern, secondo la quale, molto tempo fa, viveva in Irlanda un vecchio ubriaccone, di nome appunto Jack. La sera del 31 ottobre, si dice, mentre era seduto come suo solito a un tavolo del bar gli apparve il diavolo, con l'intento di portarselo via. Jack, nonostante la paura, riuscì a inventarsi un modo per salvarsi e gli chiese di offrirgli un ultimo bicchiere di gin. Poiché il diavolo non aveva monete si trasformò in un soldo, e Jack fu velocissimo nell'afferrarlo e nell'infilare la moneta nel suo portafoglio che conteneva anche un piccolo crocefisso. Il diavolo, così imprigionato, fu costretto a promettere a Jack di non infastidirlo per un intero anno, e il diavolo rispettò i patti. La sera del 31 ottobre dell'anno seguente il diavolo si presentò di nuovo e Jack questa volta riuscì a gabbarlo ancora una volta, cosicché il diavolo fu costretto a promettergli di lasciarlo in pace, e questa volta per sempre. Jack poté così invecchiare tranquillamente, e quando morì chiese di poter entrare in Paradiso. Poiché non era stato un brav'uomo l'ingresso gli fu rifiutato, per cui a



Un'immagine della mostra dell'illustratrice Stefania Spano

Jack non restò altra scelta che andare a bussare alle porte dell'Inferno, ma anche il Diavolo lo rifiutò, visto che, anni prima, si era impegnato a non portarlo via con sé. Jack avrebbe quindi dovuto vagare per l'eternità nel buio e al freddo. Il Diavolo, stranamente, ebbe un po' di pietà e gli regalò un carbone incandescente che non si sarebbe mai spento. Allora Jack lo sistemò in una rapa da lui precedentemente scavata, e da allora, come tutte le anime sfortunate e inquiete, vaga nella oscurità con la sua lanterna di rapa, e nella notte di Ognisanti tutti lo possono vedere. La mostra ha quindi voluto ricordare questa tradizione, ed il tema è stato trattato in maniera originale dai diversi artisti.

Il 25 novembre, come si sa, è la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, e quest'anno il Centro ha ospitato la mostra a fumetti della "illustratrice" - come ama definirsi - Stefania Spano, meglio nota col nome di Anarkikka. Si tratta di 27 tavole illustrate, e ognuna di queste tavole denuncia una violenza sulla donna. La mostra, come tutte le mostre allestite al Centro Cultura, è visionabile on line sul sito del nostro Ordine o sulla pagina Facebook del Centro, e il video realizzato in occasione di questa mostra raccoglie anche tre brevi interventi delle colleghe Alessandra Volpe, neo Consigliera di parità della Città metropolitana di Genova, Gloria Pieri e Anita Liporace, presidente la prima e consigliera la seconda del Comitato Pari Opportunità del nostro Ordine. A seguire, e prima delle immagini della mostra, che scorrono accompagnate dalla canzone Yhallah, scritta, musicata e cantata da Alessia Cotta Ramusino - che già in altre occasioni ci ha concesso l'uso delle sue canzoni - il monologo "L'avrei chiamata Elena" di Deborah Riccelli, e da lei interpretato, dedicato a Jeniffer Zacconi, una delle tante donne vittime di femminicidio, massacrata di botte dal suo amante e poi sepolta viva col suo bambino mai nato.

Infine, a chiusura di questo anno, che nonostante le restrizioni per via del Covid-19, ha visto il Centro Cultura comunque attivo per quanto riguarda gli eventi artistici, l'11 dicembre, giornata dedicata all'arte contemporanea, promossa come tutti gli anni dalla AMACI (Associazione musei arte contemporanea italiani) sarà inaugurata la mostra collettiva intitolata "Dance", dedicata ai vari balli, corredata da brevi schede che raccontano l'origine del ballo scelto e interpretato da ciascun artista. La mostra sarà visitabile sino al giorno della Epifania.

Avvocato Gabriella de Filippis